

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2913 del 23/06/2020
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra e sinistra ed in alveo del torrente Marecchiola in corrispondenza del ponte della S.P. 8 al km 17+000 in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) con opere di cantierizzazione relative ad interventi di consolidamento dello stesso ponte. Procedimento RN20T0006. Richiedente: Soc. F.lli Soldati s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2990 del 22/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra e sinistra ed in alveo del torrente Marecchiola in corrispondenza del ponte della S.P. 8 al km 17+000 in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) con opere di cantierizzazione relative ad interventi di consolidamento dello stesso ponte.

Procedimento RN20T0006 - Richiedente: Soc. F.Ili Soldati s.r.l..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - Arpae e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA l'istanza del 11/05/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/68321, con la quale il Sig. Soldati Franco (C.F. SLD FNC 57R30 I779M), legale rappresentante della Soc. F.Ili Soldati s.r.l. (C.F. 01480120409) con sede in Sogliano al Rubicone (FC), ha chiesto la concessione per l'occupazione dal 01/06/2020 al 31/10/2020 di un'area del demanio idrico posta in sponda destra e sinistra ed in alveo del torrente Marecchiola in corrispondenza del ponte della S.P. 8 al km 17+000 in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 18 antistante le particelle 77, 172 e 173 e al foglio 19 antistante le particelle 169 e 351 con opere di cantierizzazione relative ad interventi di consolidamento dello stesso ponte per una superficie complessiva di 1.745,00 m², di cui 70,00 m² per realizzazione di un guado sul torrente Marecchiola, 125,00 m² per una strada di cantiere e 1.550,00 m² occupati da cantiere edile (recinzioni, manufatti leggeri ad uso servizi, segnaletica) - **Procedimento RN20T0006**.

DATO ATTO:

- che trattandosi di concessione temporanea per interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità la domanda non è stata oggetto di pubblicazione sul B.U.R.E.R.;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2020/70058 del 13/05/2020, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna Sede di Cesena con determinazione dirigenziale n. 1581 del 28/05/2020, trasmessa il 10/06/2020 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/83698, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 dal 01/06/2020 al 31/10/2020 è definito in €. 236,73 (euro duecentotrentasei/73), pari a 5 mensilità del canone annuo, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il deposito cauzionale è stato definito ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e dell'art 8 della L.R. 2/2015 in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota di prot. PG/2020/84824 del 12/06/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente

sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/88884 del 19/06/2020;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 23/04/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 236,73 sul C.C. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna-Demanio idrico Romagna, eseguito in data 19/06/2020 quale canone relativo al periodo da 01/08/2020 al 31/10/2020, pari a 5 mensilità del canone annuo;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 250,00 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 19/06/2020, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale fino al 31/10/2020, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. F.Ili Soldati s.r.l. (C.F. 01480120409) la concessione per l'occupazione dal 01/06/2020 al 31/10/2020 di un'area del demanio idrico posta in sponda destra e sinistra ed in alveo del torrente Marecchiola in corrispondenza del ponte della S.P. 8 al km 17+000 in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 18 antistante le particelle 77, 172 e 173 e al foglio 19 antistante le particelle 169 e 351 con opere di cantierizzazione relative ad interventi di consolidamento dello stesso ponte per una superficie complessiva di 1.745,00 m², di cui 70,00 m² per realizzazione di un guado sul torrente Marecchiola, 125,00 m² per una strada di cantiere e 1.550,00 m² occupati da cantiere edile (recinzioni, manufatti leggeri ad uso servizi, segnaletica) - **Procedimento RN20T0006**. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati (Tav1_Planimetria e Tav2_Sezioni datate 11/05/2020) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/10/2020;
6. di stabilire il canone dal 01/06/2020 al 31/10/2020 in €. 236,73 (euro duecentotrentasei/73), pari a 5 mensilità del canone annuo, dando atto che è stato versato in data 19/06/2020;
7. di stabilire il deposito cauzionale in €.250,00 (euro duecentocinquanta/00), dando atto che è stato versato in data 19/06/2020;
8. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. F.Ili Soldati s.r.l. (C.F. 01480120409), in seguito indicata come "Concessionario". **Procedimento RN20T0006.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto la concessione per l'occupazione dal 01/06/2020 al 31/10/2020 di un'area del demanio idrico posta in sponda destra e sinistra ed in alveo del torrente Marecchiola in corrispondenza del ponte della S.P. 8 al km 17+000 in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 18 antistante le particelle 77, 172 e 173 e al foglio 19 antistante le particelle 169 e 351 con opere di cantierizzazione relative ad interventi di consolidamento dello stesso ponte per una superficie complessiva di 1.745,00 m², di cui 70,00 m² per realizzazione di un guado sul torrente Marecchiola, 125,00 m² per una strada di cantiere e 1.550,00 m² occupati da cantiere edile (recinzioni, manufatti leggeri ad uso servizi, segnaletica). Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati (Tav1_Planimetria e Tav2_Sezioni datate 11/05/2020) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto ed avrà **durata fino al 31/10/2020.**

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna per il periodo dal 01/06/2020 al 31/10/2020 un canone di €. 236,73 (euro duecentotrentasei/73), pari a cinque mensilità del canone annuo.
2. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di

concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
8. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La revoca o la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 7

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna Sede di Cesena** con determinazione dirigenziale n. 1581 del 28/05/2020, di seguito riportate:

1. La durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in 6 mesi a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE-SAC per l'occupazione.
2. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private

eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

3. Spetta al soggetto autorizzato richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni.
4. Le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati tecnici di progetto a firma dell'Ing. Stefano Lenori, Dott. Geol. Fabrizio Pontoni e Geom. Umberto Mazzoli che di seguito si elencano puntualmente: relazione tecnica; relazione idraulica integrativa; elaborati grafici (Tav.1 Planimetrie, Tav.2 Sezioni longitudinali, Tav.3 Documentazione fotografica).
5. Gli allegati di cui sopra sono da intendersi tutti parte integrante del presente Nulla Osta, anche se non materialmente allegati;
6. L'attraversamento dell'alveo dei corsi d'acqua dovrà prevedere adeguati interventi di consolidamento a tutela del fondo alveo e delle sponde a monte e a valle dei guadi, mediante adeguati rivestimenti in pietrame al fine di evitare erosioni o aggiramenti delle opere idrauliche;
7. A lavori ultimati i guadi dovranno essere demoliti e qualsiasi materiale di risulta dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato in discarica o smaltito secondo la normativa vigente.
8. Al termine dell'occupazione demaniale e conseguente rimozione delle opere, oltre al ripristino dello stato dei luoghi, dovranno essere previsti interventi conservativi mirati alla stabilizzazione a tutela delle sponde e del fondo alveo dei corsi d'acqua attraversati, mediante adeguati rivestimenti in pietrame e semina nelle superfici interessate;
9. Il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori, D.Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevato questo Servizio da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
10. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
11. L'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena seguirà le fasi esecutive dei lavori impartendo eventualmente le modifiche non sostanziali e le migliorie di cui si dovesse ravvisare la necessità;
12. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione;
13. Il concessionario dovrà comunicare inoltre al Servizio Area Romagna **il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail)**. Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it;
14. La durata dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;

15. Il Richiedente dovrà realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti alle ripe fluviali;
16. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.
17. È vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.
18. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori manutentori dovrà essere preventivamente comunicata all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – sede di Cesena per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.
19. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere, di pulizia dei tratti fluviali del torrente Marecchiola e del fosso affluente in destra idraulica interessati dagli attraversamenti. In particolare, dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente.
20. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
21. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
22. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il

nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

23. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile comunali. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile del Comunale territorialmente competente. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (**codice giallo**) nella **zona A** e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologica-idraulica.
24. La procedura dovrà prevedere oltre ai dispositivi di protezione passiva previsti in progetto, anche un sistema di adeguati sbarramenti/chiusure e opportuna segnaletica, da predisporre da parte di personale preposto, prima che i guadi vengano sormontati dalle acque, al fine di interdire il transito di persone e mezzi;
25. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);
26. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversi conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
27. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, nonché l'inadempienza colposa, grave e reiterata, comporta la decadenza del nulla-osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.